

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4856

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE JULIO, BECCHI, GUERZONI, BASSANINI

Presentata il 28 maggio 1990

Norme in materia di ordinamento del personale docente e ricercatore delle università e del personale ricercatore degli enti di ricerca a carattere non strumentale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il funzionamento del sistema della ricerca scientifica pubblica in Italia soffre di un'eccessiva separazione tra le attività che si svolgono nell'ambito universitario e nelle rimanenti strutture pubbliche. Tale separazione, oltre che a motivi strutturali, consistenti nelle distinzioni funzionali ed istituzionali, è dovuta anche alle diverse condizioni di lavoro e prospettive di carriera delle persone che operano nei diversi sottosistemi. L'ottimizzazione nell'uso delle risorse, che richiede innanzitutto flessibilità nella gestione e nella mobilità degli operatori scientifici tra i sotto-sistemi organizzativi, ne risulta conseguentemente penalizzata.

Come è noto, infatti, lo stato giuridico dei docenti e ricercatori universitari è oggetto di una disciplina differente rispetto a quella dei ricercatori appartenenti agli

enti di ricerca scientifica. La situazione del personale addetto alla ricerca scientifica operante in Italia nelle strutture pubbliche è, sotto il profilo delle modalità di definizione dello stato giuridico e del trattamento economico, la seguente:

A) *docenti e ricercatori universitari*: lo stato giuridico e il relativo trattamento economico sono disciplinati con legge (le principali sono il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, e la legge 7 febbraio 1979, n. 31);

B) *personale ricercatore degli enti di ricerca* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (che ha definito il comparto della ricerca

scientifico, in applicazione dell'articolo 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93); la recentissima legge 9 maggio 1989, n. 168, ha stabilito il sistema della contrattualizzazione triennale per tutti i livelli; la disciplina del personale del comparto prevista dall'accordo sindacale è stata recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, il quale ha definito l'articolazione del profilo di ricercatore, in ordine al quale sono previste tre fasce differenziate, nonché l'inquadramento ed il relativo trattamento economico;

C) *ricercatori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano*: il trattamento giuridico ed economico è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, il quale individua per gli osservatori astronomici ed astrofisici i ruoli degli astronomi ordinari ed associati e degli astronomi ricercatori e, per l'osservatorio vesuviano, i ruoli dei geofisici ordinari ed associati, e dei geofisici ricercatori.

È evidente come una simile diversificazione di trattamento precluda di fatto la mobilità del personale scientifico tra il sistema universitario e quello della ricerca pubblica, mentre un maggiore scambio di esperienze tra i due settori potrebbe migliorare il livello qualitativo sia della ricerca pura, sia di quella applicata. A giustificazione della permanenza di un diverso trattamento tra il personale ricercatore extrauniversitario ed il personale docente e ricercatore universitario viene addotto principalmente il fatto che quest'ultimo svolge anche attività didattica. A nostro avviso però tale discriminante dovrebbe esercitare solo un peso relativo rispetto all'interscambio tra le due categorie di ricercatori, come del resto è dimostrato dal fatto che il trattamento delle tre fasce dei ricercatori facenti parte degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è già assimilato, sotto numerosi profili, al trattamento dei due ruoli dei docenti e ricercatori univer-

sitari, pur non svolgendo i primi alcuna attività didattica.

Inoltre, la legge n. 168 del 1989, ha operato una distinzione fra gli enti di ricerca, attribuendo solo a quelli cosiddetti « non strumentali » (CNR, Istituto nazionale di fisica nucleare, osservatori astronomici ed astrofisici ed altri enti da definirsi con decreto del Presidente della Repubblica) autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Al fine di rimuovere questo complesso di ostacoli normativi, la presente proposta di legge stabilisce i principi per una progressiva omogeneizzazione del trattamento giuridico del personale docente e ricercatore universitario e quello del personale ricercatore degli enti di ricerca a carattere non strumentale, ivi compresa la disciplina dell'accesso nei rispettivi ruoli. Si è ritenuto preferibile uniformare il trattamento giuridico stabilito per i ruoli dei docenti e ricercatori universitari limitatamente alla categoria di enti sopra menzionata (e non all'intero settore degli enti di ricerca), non solo perché, come si è detto, questi ultimi hanno già acquisito una notevole autonomia gestionale e finanziaria, ma anche perché si ritiene che solo per questi enti, data la loro natura « non strumentale », sia realisticamente configurabile una simile equiparazione.

Considerato come, sotto diversi profili, l'ambiente accademico conservi il primato nel mondo della ricerca scientifica e considerato altresì che il trattamento dei docenti e ricercatori universitari risulta (in seguito ad un raffronto dell'insieme dei diversi profili di cui si compone) maggiormente garantito rispetto a quello del personale ricercatore degli enti di ricerca, lo *status* dei primi è stato adottato come « parametro » in ordine al quale operare l'equiparazione dei trattamenti giuridici. I profili dello stato giuridico ai quali viene adeguato, da questa proposta di legge, il trattamento giuridico del personale ricercatore degli enti di ricerca a carattere non strumentale, attengono al reclutamento, alla mobilità, alle compatibilità ed incompatibilità nonché al collocamento fuori ruolo ed a riposo.

È previsto che l'equiparazione, di immediata applicazione (articolo 3, comma 2), sia definitivamente codificata in un decreto legislativo (articolo 3, comma 3) che il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Tale decreto legislativo dovrà ridefinire i profili funzionali delle tre fasce dei ricercatori degli enti di ricerca.

Al fine di consentire la necessaria osmosi tra i diversi ambiti istituzionali della ricerca, si rende inoltre necessario superare l'attuale sistema dei raggruppamenti disciplinari, i quali hanno valore solo all'interno dell'ordinamento universitario. Innanzitutto viene stabilito (articolo 5) che ciascuna delle aree disciplinari relative sia all'ambito universitario sia all'ambito degli enti di ricerca debba essere compresa entro un unico raggruppamento denominato « settore scientifico-disciplinare »; ciascuno dei settori da individuare dovrà risultare più ampio dei raggruppamenti attualmente esistenti, poiché coinciderà con quelli, più ampi, vevoli per il ruolo dei ricercatori. La revisione dei raggruppamenti viene interamente delegata, e la relativa competenza viene attribuita al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La presente proposta di legge prevede inoltre una revisione delle forme di reclutamento attualmente vigenti per le tre fasce dei docenti e ricercatori universitari e per le tre fasce del personale ricercatore degli enti di ricerca a carattere non strumentale. Sono infatti noti i problemi che l'attuale sistema di reclutamento delle due fasce dei docenti universitari ha comportato: la legge 7 febbraio 1979, n. 31 (cui rinvia l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) è stata oggetto di numerose critiche negli anni ottanta a causa dell'eccessivo centralismo, che non lascia di fatto alcuno spazio all'autonomia degli atenei. La disciplina vigente prevede, ad esempio, l'intervento sussidiario del Ministro nell'ipotesi in cui, decorsi infruttuosamente i 60 giorni che la legge prevede per la chiamata dei docenti vincitori di concorso da parte dei consigli di facoltà,

risulti che alcuni di essi non siano stati chiamati. Anche il sistema prescelto per la composizione delle commissioni è risultato, alla prova dei fatti, eccessivamente complesso, particolarmente sotto il profilo dell'integrazione dei membri in proporzione al numero dei candidati.

Al fine di realizzare l'obiettivo generale d'integrazione funzionale, la presente proposta di legge prevede che, in sede di reclutamento del personale docente e ricercatore delle università e del personale ricercatore degli enti di ricerca a carattere non strumentale, sia introdotto il principio dell'integrazione reciproca nella composizione delle commissioni.

Viene così prevista (articoli 6, 7, 8 e 11) la presenza, nelle rispettive commissioni, di membri esterni appartenenti alla corrispondente fascia, o a fasce superiori a quella cui si riferisce il concorso; l'unica condizione da osservare consiste nell'appartenenza al medesimo settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso. Per la composizione di ciascuna commissione, al fine di evitare inutili complicazioni procedurali, il sorteggio e le elezioni dei membri universitari e di quelli extrauniversitari devono essere espletate separatamente.

La presente proposta di legge adotta la medesima forma di reclutamento sia per il ruolo dei docenti universitari (ordinari ed associati), sia per le prime due fasce del personale ricercatore degli enti di ricerca non strumentali, ovvero il sistema misto del sorteggio e dell'elezione già previsto all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per il reclutamento dei professori associati. I concorsi, che saranno banditi non più in relazione ai raggruppamenti disciplinari, bensì con riferimento ai nuovi e più ampi settori scientifico-disciplinari, avranno cadenza annuale ma, al fine di garantire una procedura più snella ed efficace di quella attualmente in vigore, ciascuna commissione nominata dal Ministro durerà in carica per tre anni.

I giudizi delle commissioni comprenderanno per tutte le fasce, universitarie e non, una valutazione pubblica dei titoli scientifici e, solo per i professori asso-

ciati, la discussione e la prova didattica di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Per ciascuna fascia e per ciascun settore scientifico-disciplinare viene formata una lista di vincitori e di idonei; questi ultimi non possono superare il 30 per cento dei posti messi a concorso e non hanno diritto alla chiamata. Coloro i quali, a seguito della partecipazione a concorso per l'accesso al ruolo di professore ordinario e di professore associato, non siano stati riconosciuti idonei non potranno presentare nuove domande concernenti lo stesso giudizio nelle due tornate concorsuali successive. Non potranno altresì presentare nuove domande concernenti lo stesso giudizio nelle due tornate concorsuali successive coloro che siano stati riconosciuti vincitori ma non abbiano ricevuto chiamate.

Coerentemente con la prospettiva di sviluppo dell'autonomia universitaria si è stabilito che ciascuna università ed ente di ricerca provveda direttamente ai bandi di concorso e disciplini con proprio regolamento le modalità della chiamata dei vincitori, mentre, nell'ipotesi in cui uno o più vincitori non siano chiamati da nessuna facoltà o ente di ricerca, viene comunque esclusa la nomina di questi ultimi da parte del Ministro. La presente proposta di legge inoltre delegifica la disciplina delle domande di ammissione ai concorsi, delle domande di trasferimento e delle incompatibilità relative ai membri delle commissioni giudicatrici, attribuendo la relativa competenza regolamentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Uno dei maggiori inconvenienti nell'applicazione del sistema di accesso ai ruoli della docenza universitaria negli anni ottanta è consistito nell'eccessiva lunghezza delle procedure concorsuali. Ad evitare che i tempi stabiliti dalla legge per l'espletamento di tali procedure da parte delle commissioni non siano rispettati, si prevede (articolo 12) che, superato il termine di sei mesi, non solo i membri ordinari vengano sostituiti con i membri supplenti, ma viene anche introdotto un disincentivo: si prevede infatti che i

primi non possano far parte di commissioni giudicatrici per i successivi nove anni.

La disciplina concorsuale relativa all'accesso al ruolo dei ricercatori universitari (articolo 8) viene modificata sotto il profilo della composizione delle commissioni, poiché anche per questa fascia è prevista la presenza di una componente « esterna » al sotto-sistema universitario, formata da ricercatori della prima o della seconda fascia degli enti di ricerca non strumentali.

Ai ricercatori universitari, oltre ai « compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali », potrà inoltre essere affidato un corso d'insegnamento, nell'ipotesi in cui non sia disponibile un professore di ruolo, mentre è prevista la partecipazione dei ricercatori stessi alle commissioni di esami di profitto e di laurea. Si stabilisce inoltre che, in via subordinata, possa essere conferita la supplenza di un corso d'insegnamento a ricercatori appartenenti alle prime due fasce del personale ricercatore degli enti di ricerca non strumentali, a condizione che questi ultimi operino nell'ambito del medesimo settore scientifico-disciplinare.

Molti aspetti della disciplina del reclutamento del livello iniziale degli enti di ricerca a carattere non strumentale (articolo 11) sono rimessi da questa proposta di legge all'autonomia dei singoli enti, i quali provvederanno con proprio regolamento a disciplinare la materia (salvo che per la composizione delle commissioni giudicatrici, per la quale la presente proposta di legge indica principi generali).

La mobilità tra l'università e gli enti di ricerca viene disciplinata nella maniera più ampia (articolo 14). I ricercatori della fascia iniziale degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 sono equiparati al ruolo dei ricercatori delle università per tutti i fini previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli in materia di stato giuridico ed ivi compresa la possibilità di essere chiamati a coprire un posto vacante nel corrispondente ruolo delle università, per lo stesso settore scientifico-disciplinare.

I ricercatori appartenenti alle prime due fasce del personale ricercatore degli enti di ricerca a carattere non strumentale potranno a loro volta essere chiamati da facoltà universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, con affidamento temporaneo (della durata, al massimo, di tre anni) di un corso d'insegnamento universitario.

Un ulteriore elemento di comunicazione tra i due sotto-sistemi della ricerca pubblica verrà inoltre garantito dalla possibilità che coloro i quali risultano vincitori di un concorso per l'accesso ad uno dei ruoli di professore o di ricercatore universitario, vengano chiamati per la copertura di posti vacanti da parte di enti di ricerca, alla sola condizione che tali posti afferiscano al medesimo settore scientifico-disciplinare.

La presente proposta di legge interviene anche in merito al regime del tempo pieno e del tempo definito dei docenti universitari (articolo 15). A tale proposito è stabilito che ciascun professore, qualunque sia il regime prescelto, dovrà svolgere un corso d'insegnamento, nonché i compiti didattici assegnatigli dagli organi universitari a ciò deputati. I compiti aggiuntivi connessi al regime a tempo pieno consistono in attività didattiche nell'ambito dello svolgimento di corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione, o di ulteriori corsi d'insegnamento, nonché nello svolgimento di attività di orientamento degli studenti.

La presente proposta di legge è volta ad introdurre un sistema di maggiore trasparenza circa gli impegni interni ed esterni all'università dei professori universitari: a tale scopo vengono parzialmente abrogate le incompatibilità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (e dalle leggi successive) per i docenti universitari. Si stabilisce che i professori i quali hanno optato per il regime a tempo pieno hanno l'obbligo di darne comunicazione al rettore, e che venga reso noto, mediante pubblicazione in appositi albi istituiti all'interno delle facoltà, l'insieme dei compiti didattici loro assegnati dagli organi competenti.

Per i professori che abbiano optato per il regime a tempo definito viene mantenuto il regime di incompatibilità con le funzioni direttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La scelta di abolire le incompatibilità introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per il regime del tempo pieno è stata dettata sia dal fatto che esse sono state reiteratamente rese più lasche da successivi provvedimenti legislativi, sia, soprattutto, perché esse sono di fatto largamente eluse con modalità più o meno legali. Si è preferito optare per un più rigoroso controllo dell'effettivo adempimento agli obblighi istituzionali da parte dei docenti che abbiano optato per il regime del tempo pieno.

Si propone infatti che l'effettiva prestazione delle attività didattiche da parte di tali professori venga accertata da una apposita commissione di cui facciano parte rappresentanti degli studenti (articolo 16). Per la disciplina delle modalità di composizione e di funzionamento di tale commissione la presente proposta di legge rinvia all'autonomia statutaria di ciascun ateneo. Il metodo dell'affissione in appositi albi dovrebbe rendere più semplice l'accesso degli studenti alla verifica del reale rispetto degli impegni assunti da parte dei professori, mentre la commissione dovrebbe consentire un accertamento periodico ufficiale, il quale può dar luogo ad una proposta al rettore di revoca del regime a tempo pieno, nonché all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

L'ultimo degli aspetti in ordine ai quali la presente proposta di legge prevede piena equiparazione, è quello relativo al collocamento fuori ruolo ed al collocamento a riposo dei docenti e ricercatori universitari e dei ricercatori degli enti di ricerca a carattere non strumentale (articolo 19): a tutte le fasce viene esteso il regime previsto, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, per i professori ordinari.

Ai fini del riequilibrio del sistema universitario nazionale, la presente proposta di legge (articolo 17) reca norme speciali in riferimento alle università cosiddette « minori » (tale qualifica è attribuita alle università, aventi sede in comuni con un livello di popolazione inferiore ai 200 mila abitanti, che presentano un numero di iscrizioni inferiore alle 15 mila unità). Sono previsti meccanismi puntuali per l'individuazione delle facoltà destinatarie degli interventi. Le procedure previste dalla presente proposta di legge consistono in supplenze, conferite a professori di altre università dalle singole facoltà delle università minori, o nel distacco di professori di ruolo, al quale provvede il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto su proposta del rettore, per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore ad otto. Determinanti, ai fini del conferimento del distacco, sono le intese precedentemente intercorse tra il professore distaccato e l'università minore richiedente; in caso di inosservanza delle stesse, infatti, il distacco viene revocato con decreto ministeriale. Ai professori distaccati è corrisposto un assegno speciale in aggiunta al trattamento economico già ad essi spettante in base alla normativa vigente.

In conclusione, la presente proposta di legge intende fornire un contributo alla riforma del sistema universitario, riforma avviata con l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il cui ulteriore sviluppo si

va delineando nelle aule parlamentari attraverso l'esame di proposte e disegni di legge riguardanti l'autonomia universitaria, gli ordinamenti didattici, il dottorato di ricerca, le norme sui piani di sviluppo, il diritto allo studio ed il riequilibrio del sistema universitario. Abbiamo ritenuto importante non sottovalutare la necessità di intervenire legislativamente anche per un riassetto delle norme riguardanti il personale docente e ricercatore, affrontando, con questa proposta di legge, quegli aspetti che giudichiamo più rilevanti:

1) la mobilità tra università ed enti di ricerca, ottenuta equiparando lo stato giuridico del personale scientifico delle due realtà;

2) la flessibilità conseguente ad un avvio dell'inquadramento dei professori universitari in settori scientifico-disciplinari;

3) l'autonomia delle sedi per i bandi di concorso, la frequenza annuale dei concorsi medesimi e norme più stringenti per i tempi del loro espletamento;

4) la ridefinizione del regime di tempo pieno orientata più all'ottenimento di un effettivo ed efficace impegno dei docenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali che non ad un'inefficace definizione di incompatibilità;

5) l'adozione di procedure speciali per le università minori intese a facilitare il riequilibrio del sistema universitario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina l'ordinamento del personale docente e ricercatore delle università e del personale ricercatore degli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 2.

(Ordinamento del personale degli enti di ricerca a carattere non strumentale).

1. Il ruolo del personale ricercatore degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 è articolato in tre fasce di qualificazione scientifica e professionale corrispondenti alle due fasce dei professori ordinari e associati ed al ruolo dei ricercatori delle università. Tali fasce sono definite con il decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 3. Il reclutamento e la mobilità tra ruoli degli enti di ricerca e delle università avvengono con riferimento a settori scientifico-disciplinari.

ART. 3.

(Equiparazione dello stato giuridico).

1. I ricercatori delle prime due fasce degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 sono equiparati alle corrispondenti fasce dei professori delle università per tutti i fini previsti dalla normativa vigente ivi compresi quelli in materia di stato giuridico. Fatti salvi gli incarichi temporanei di cui all'articolo 14, comma 1, essi non possono comunque essere chiamati a coprire un posto di ruolo nelle università.

2. I ricercatori della fascia iniziale degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 sono equiparati al ruolo dei ricercatori delle università per tutti i fini previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli in materia di stato giuridico ed ivi compresa la possibilità di essere chiamati a coprire un posto vacante nel corrispondente ruolo delle università, per lo stesso settore scientifico-disciplinare.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la omogeneizzazione dello stato giuridico del personale ricercatore degli enti di cui all'articolo 1 a quello dei ruoli dei professori e dei ricercatori universitari, attenendosi ai principi stabiliti dalla presente legge.

4. Nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 3 il Governo stabilisce la denominazione ed i profili funzionali delle tre fasce del personale ricercatore degli enti di cui all'articolo 1 attenendosi ai seguenti criteri:

a) i compiti di direzione di istituti, laboratori, centri di studio e strutture simili istituiti all'interno degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 sono riservati alle prime due fasce, ai sensi delle norme organizzative dei singoli enti;

b) è riservato altresì alla prima fascia il coordinamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale degli enti di ricerca di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Determinazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale ricercatore).

1. L'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, non si applica al ruolo del personale ricercatore degli enti di ricerca di cui all'articolo 8 della medesima legge.

2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni modificazione della disciplina dello stato giuridico

e del trattamento economico del personale ricercatore degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 è determinata ai sensi della normativa vigente in materia per i ruoli dei professori universitari e dei ricercatori universitari confermati.

ART. 5.

(Settori scientifico-disciplinari).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con proprio decreto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, alla revisione dei raggruppamenti disciplinari ai fini concorsuali per i ruoli dei professori e dei ricercatori universitari e per il ruolo del personale ricercatore di cui all'articolo 2, attenendosi ai seguenti principi:

a) le aree disciplinari di insegnamento universitario verranno raggruppate, in base a criteri di omogeneità, in settori scientifico-disciplinari;

b) ciascun settore scientifico-disciplinare dovrà essere delimitato in modo tale da dar luogo ad un raggruppamento di discipline scientifiche significativo tanto in relazione alle attività didattiche e di ricerca nelle università quanto ai fini dello svolgimento delle attività proprie degli enti di ricerca non strumentali;

c) ciascun settore scientifico-disciplinare dovrà essere determinato unitariamente per i ruoli dei ricercatori e dei professori universitari e per le tre fasce del personale ricercatore degli enti di ricerca;

d) i settori scientifico-disciplinari dovranno essere determinati in modo tale da corrispondere ai raggruppamenti disciplinari per il ruolo dei ricercatori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia).

1. Ai fini dell'espletamento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei professori universitari vengono insediate ogni tre anni commissioni nazionali per ciascuna fascia e per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 5. Alla formazione delle commissioni si procede nelle forme e nei modi di cui ai commi successivi.

2. Le commissioni di cui al presente articolo procedono altresì alle valutazioni per il passaggio dei professori ordinari ed associati ad altro settore scientifico-disciplinare, nelle forme e nei modi stabiliti con il decreto di cui all'articolo 22, comma 2, ed a formulare i giudizi relativi alla nomina ad ordinario dei professori straordinari nonché quelli relativi alla conferma dei professori associati.

3. Ciascuna commissione giudicatrice è composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti per le eventuali surroghe. Per i concorsi relativi all'accesso alla fascia dei professori ordinari tre membri devono appartenere alla prima fascia dei professori universitari e i restanti due membri alla corrispondente fascia dei ricercatori degli enti di ricerca di cui all'articolo 1. Per i concorsi relativi all'accesso alla fascia dei professori associati due membri devono appartenere alla fascia dei professori ordinari, uno a quella dei professori associati, uno alla prima fascia ed uno alla seconda fascia dei ricercatori degli enti di ricerca di cui all'articolo 1. Le ripartizioni di cui al presente comma sono estese ai membri supplenti. Per la nomina dei membri di una stessa commissione vengono effettuate, nelle università e negli enti di ricerca, distinti sorteggi ed elezioni.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno le università, con decreto del rettore, mettono a concorso i posti vacanti per ciascuna delle due fasce dei professori universitari, secondo quanto deliberato

dalle facoltà. I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente articolo sono regolate ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina ogni tre anni le commissioni di cui al presente articolo. La formazione delle commissioni giudicatrici avviene ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Qualora i docenti di ruolo ovvero i ricercatori degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 siano in numero minore a quanto previsto dal comma 3, prima di procedere alla designazione di settori scientifico-disciplinari affini, si deve ricorrere ai ricercatori degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 e, rispettivamente, ai professori delle corrispondenti fasce appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Ciascuna commissione rimane in carica e svolge le sue attività nell'arco di tre anni dalla data della sua nomina.

7. Con cadenza annuale le commissioni formulano per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia, a seguito di valutazione pubblica dei titoli scientifici e del *curriculum* dei candidati, nonché, per l'accesso alla fascia dei professori associati, dello svolgimento delle prove di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, una lista di vincitori, in numero non superiore al numero dei posti messi a concorso, ed una lista di idonei, in numero non eccedente il trenta per cento dei posti messi a concorso.

8. L'inclusione nella lista dei vincitori ha valore per tre anni e non dà diritto alla chiamata. L'accesso al ruolo si consegue a seguito di chiamata da parte di un'università. Ciascuna università disciplina con regolamento le procedure per la chiamata. È comunque esclusa la nomina in assenza di chiamata da parte di una università.

9. Coloro i quali, a seguito della partecipazione a concorso per l'accesso al ruolo di professore ordinario o di professore associato non siano stati riconosciuti idonei, non possono concorrere ai fini dello stesso giudizio nelle due tornate concorsuali successive. Non possono altresì concorrere ai fini dello stesso giudizio nelle due tornate concorsuali successive coloro che siano stati riconosciuti vincitori ai sensi del comma 7 e non abbiano ricevuto chiamate ai sensi del comma 8.

ART. 7.

(Reclutamento delle due fasce superiori dei ricercatori negli enti di ricerca a carattere non strumentale).

1. Il reclutamento nelle due fasce superiori del ruolo del personale ricercatore degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 avviene per concorsi su base nazionale.

2. Ciascun anno gli enti di ricerca di cui all'articolo 1 mettono a concorso i posti vacanti delle prime due fasce del personale ricercatore, secondo le procedure stabilite nei rispettivi ordinamenti. I bandi di concorso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente articolo sono regolate ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

4. Ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 1, vengono insediate ogni tre anni commissioni nazionali per ciascuna fascia e per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 5. Ciascuna commissione giudicatrice è composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti per le eventuali surroghe. Per i concorsi relativi all'accesso alla prima fascia del personale ricercatore, tre membri devono appartenere alla medesima fascia ed i restanti due membri al ruolo dei professori ordinari delle università. Per i concorsi relativi all'accesso alla seconda

fascia del personale ricercatore, due membri devono appartenere alla prima ed uno alla seconda fascia del personale ricercatore, uno alla fascia dei professori ordinari ed uno alla fascia dei professori associati. Ai fini della formazione delle commissioni si applicano le norme di cui all'articolo 6, intendendosi sostituito il Consiglio universitario nazionale con il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

5. Con cadenza annuale le commissioni formulano per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia, a seguito di valutazione pubblica dei titoli dei candidati, una lista di vincitori, in numero non superiore al numero dei posti messi a concorso, ed una lista di idonei, in numero non eccedente il trenta per cento dei posti messi a concorso.

6. L'inclusione nella lista dei vincitori ha valore per tre anni e non dà diritto alla chiamata. L'accesso al ruolo si consegue a seguito di chiamata da parte di un ente di ricerca. Ciascun ente di ricerca disciplina con regolamento le procedure per la chiamata. È comunque esclusa la nomina in assenza di chiamata da parte di un ente di ricerca.

7. Coloro i quali, a seguito della partecipazione a concorso per l'accesso alle prime due fasce del ruolo del personale ricercatore, non siano stati riconosciuti idonei non possono concorrere ai fini dello stesso giudizio nelle due tornate concorsuali successive. Non possono altresì concorrere ai fini dello stesso giudizio nelle due tornate concorsuali successive coloro che siano stati riconosciuti vincitori ai sensi del comma 5 e non abbiano ricevuto chiamate ai sensi del comma 6.

ART. 8.

(Reclutamento dei ricercatori delle università).

1. Il reclutamento dei ricercatori universitari avviene con concorso nazionale decentrato presso le singole università ai

sensi degli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui uno designato dal consiglio di facoltà tra i professori ordinari del settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce il concorso. I restanti due membri sono estratti a sorte fra due terne formate, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale fra professori ordinari e associati, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia fra ricercatori della prima e della seconda fascia degli enti di ricerca di cui all'articolo 1. Qualora i ricercatori non siano in numero sufficiente per consentire la formazione della terna, prima di procedere alla designazione di settori scientifico-disciplinari affini si deve ricorrere ai professori ordinari ed associati del medesimo settore scientifico-disciplinare.

3. In caso di rinuncia per motivato impedimento dei docenti e del personale ricercatore sorteggiati il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia procedono ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 9.

(Compiti didattici dei ricercatori universitari).

1. Ai ricercatori universitari confermati possono essere affidati compiti didattici nell'ambito dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, ivi compresa la responsabilità di un corso di insegnamento, ove non sia possibile affidare il corso medesimo ad un professore di ruolo. Rientrano nei compiti didattici dei ricercatori confermati la relazione di tesi di laurea e la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea.

ART. 10.

(Supplenze).

1. In caso di indisponibilità di professori di ruolo e di ricercatori nell'ambito della facoltà possono essere conferite supplenze ai ricercatori delle fasce superiori degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare oppure a professori appartenenti ad altra facoltà della stessa università o ad altra università.

2. La supplenza di cui al comma 1 è conferita previo nulla osta del competente organo dell'università o dell'ente di ricerca di provenienza.

3. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è affidata a titolo gratuito.

ART. 11.

(Reclutamento dei ricercatori del livello iniziale degli enti di ricerca a carattere non strumentale).

1. Il reclutamento nella fascia iniziale del ruolo del personale ricercatore degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 avviene mediante concorsi nazionali per titoli ed esami, indetti dai singoli enti di ricerca con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 5. Le norme concernenti la disciplina del reclutamento nella fascia iniziale del ruolo del personale ricercatore degli enti di ricerca, fatte salve quelle di cui all'articolo 22, comma 1, sono stabilite da ciascun ente di ricerca con proprio regolamento.

2. Le commissioni giudicatrici dovranno comunque essere composte da tre membri effettivi e da altrettanti membri supplenti. Almeno un membro della commissione deve appartenere ad una delle due fasce dei professori universitari del medesimo settore scientifico-disciplinare ed un membro ad enti di ricerca pubblici diversi dall'ente che bandisce il concorso.

Le procedure per la formazione delle commissioni vengono stabilite ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

ART. 12.

(Adempimenti delle commissioni).

1. Le commissioni di cui alla presente legge provvedono, all'atto dell'insediamento, all'elezione di un presidente. In caso di impedimento o decadenza del presidente, all'atto del reintegro della commissione nel numero di membri stabilito dalla legge, si provvede alla nomina di un nuovo presidente.

2. Le commissioni sono tenute a completare i propri lavori entro sei mesi dall'acquisizione degli atti. In caso contrario i membri ordinari vengono sostituiti da membri supplenti. In tal caso i membri sostituiti per il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo non potranno far parte di una commissione giudicatrice nei successivi nove anni. Il presidente di una commissione decaduta per il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo non potrà inoltre usufruire del diritto di elettorato attivo per il medesimo periodo.

3. Il Presidente della commissione, ove rilevasse l'impossibilità di pervenire al giudizio entro i termini stabiliti a causa della protratta e documentata assenza di uno o più componenti della commissione potrà procedere alla sostituzione dei membri non disponibili con membri supplenti, secondo l'ordine elettorale. In tal caso si procederà all'immediata reintegrazione dei membri supplenti, secondo l'ordine elettorale, ovvero procedendo, ove necessario, a nuove elezioni.

ART. 13.

(Compatibilità ed incompatibilità dei ricercatori).

1. Al personale ricercatore degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 si estendono le norme in materia di compati-

lità ed incompatibilità vigenti, rispettivamente, per i corrispondenti ruoli dei professori universitari e dei ricercatori confermati delle università.

ART. 14.

(Mobilità).

1. I ricercatori degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 possono essere chiamati a svolgere attività di ricerca nelle università ed in enti di ricerca diversi da quello di appartenenza, nonché presso istituzioni di ricerca pubbliche o private, italiane, straniere o internazionali. I ricercatori delle prime due fasce possono altresì essere chiamati a svolgere attività didattiche nelle università, mediante affidamento, per non più di tre anni consecutivi, di un corso d'insegnamento. Per i ricercatori della fascia iniziale resta salvo quanto disposto all'articolo 3, comma 2.

2. La mobilità di cui al comma 1 viene attuata previo nulla osta dell'ente di appartenenza del ricercatore interessato. Da tale condizione si prescinde nel caso in cui il richiesto nulla osta non sia stato precedentemente concesso per due anni consecutivi.

3. La mobilità di cui al comma 1 si attua attraverso il collocamento fuori ruolo per la durata degli incarichi, con diritto alla conservazione del posto e del trattamento economico. Per la durata dell'incarico la retribuzione è a carico dell'università o dell'ente di ricerca presso il quale si svolge l'incarico di cui al presente articolo. I periodi trascorsi presso altri enti di ricerca sono validi a tutti i fini di legge.

4. Coloro che siano risultati vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli di professore universitario e di ricercatore universitario possono essere chiamati a ricoprire posti vacanti nel medesimo settore scientifico-disciplinare e per la stessa fascia da enti di ricerca di cui all'articolo 1.

ART. 15.

(Tempo pieno e tempo definito).

1. L'impegno dei professori ordinari ed associati è a tempo pieno o a tempo definito.

2. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico.

3. Tutti i professori sono tenuti a svolgere i compiti didattici loro assegnati dagli organi competenti i quali comprendono comunque la responsabilità di un corso di insegnamento. I professori che abbiano optato per il regime a tempo pieno sono altresì tenuti allo svolgimento degli ulteriori compiti didattici loro assegnati per:

a) lo svolgimento di ulteriori corsi di insegnamento;

b) la prestazione di assistenza didattica agli studenti oltre a quella prevista dall'articolo 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

c) lo svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.

4. I professori che abbiano optato per il regime a tempo pieno sono tenuti a dare comunicazione al rettore ed alla commissione di cui all'articolo 16 circa le attività comunque retribuite al di fuori del trattamento economico loro spettante nell'ambito dell'università, che intendano svolgere ed abbiano effettivamente svolto. Le forme ed i modi della comunicazione di cui al presente comma sono stabilite con regolamento da ciascuna università.

5. Il regime d'impegno a tempo definito è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio d'amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione e membro di commissione di concorso.

6. Con la carica di rettore è incompatibile lo svolgimento di ogni tipo di attività professionale e di attività retribuita nel campo dell'industria e del commercio. Il rettore può chiedere l'esonero, anche temporaneo, dalle attività didattiche.

7. Lo svolgimento dei compiti connessi con le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento dà luogo alla corresponsione di un'indennità retributiva, non computabile a fini pensionistici.

8. L'ammontare delle indennità per le cariche di preside e direttore di dipartimento è fissato da ciascuna università, entro il limite massimo del trenta per cento della retribuzione complessiva percepita. L'ammontare dell'indennità per la carica di rettore è fissato per ciascuna università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il limite massimo del cento per cento della retribuzione complessiva percepita.

ART. 16.

(Trasparenza, controllo e sanzioni).

1. Il regime d'impegno dei professori ordinari ed associati all'interno dell'università è reso pubblico, attraverso appositi albi generali affissi in ciascuna facoltà, nelle forme e nei modi previsti dalle università con proprio regolamento. Con modalità analoghe vengono resi pubblici i compiti didattici assegnati a ciascun professore. Ciascun professore rende noti i modi ed i tempi dello svolgimento dei compiti didattici a lui assegnati dagli organi competenti. Alla fine di ciascun anno accademico i professori presentano una dettagliata relazione alla commissione di cui al comma 2.

2. L'effettivo svolgimento dei compiti didattici da parte dei docenti ordinari ed associati viene accertato periodicamente da parte di commissioni appositamente costituite. L'accertamento avviene anche sulla base della relazione di cui al comma 1.

3. La composizione e il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono disciplinati da ciascuna università con norme statutarie. Queste ultime devono comunque prevedere che della commissione facciano parte rappresentanti degli studenti.

4. Spetta alla commissione di cui al presente articolo, una volta accertato l'eventuale mancato svolgimento dei compiti di cui all'articolo 15 da parte di un professore, proporre al rettore l'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonché la revoca dell'opzione per il regime d'impegno a tempo pieno e la conseguente decadenza dal diritto a godere dei relativi benefici, qualora si tratti di professori che abbiano optato per tale regime.

5. Il rettore applica entro sessanta giorni le sanzioni disciplinari di cui al comma 4 graduandole in base alla gravità delle inadempienze accertate dalla commissione e previo esame delle deduzioni presentate dall'interessato entro trenta giorni dalla data della proposta della commissione.

ART. 17.

(Procedure speciali per le università minori).

1. Sono previste forme speciali di supplenza e di distacco per i professori ordinari ed associati nelle università per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il comune in cui è situata l'università ovvero la sua sede principale, se questa è frazionata in più sedi, non abbia più di 200.000 abitanti;

b) il numero degli iscritti sia inferiore a 15.000 unità.

2. Gli interventi di cui ai commi successivi sono riservati alle facoltà appartenenti alle università di cui al comma 1 qualora le facoltà stesse siano state isti-

tuite da meno di dieci anni oppure qualora la media aritmetica semplice, effettuata sugli ultimi dieci anni accademici, dei rapporti fra il numero dei professori di ruolo di prima fascia trasferiti ciascun anno ad altre università e il numero di quelli presenti all'inizio dello stesso anno accademico sia superiore all'8 per cento.

3. Il limite dell'8 per cento di cui al comma 2 è soggetto a revisione con cadenza quadriennale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Le supplenze conferite dalle facoltà di cui al comma 2 a professori di altre università possono essere retribuite fino a una misura pari all'importo massimo della retribuzione lorda complessiva percepita dal professore che accetta la supplenza. L'ammontare dell'emolumento è deliberato dall'università caso per caso.

5. Il nulla osta per le supplenze di cui al comma 1 è dovuto fino alla concorrenza del 20 per cento dei professori di ruolo della facoltà di appartenenza del richiedente.

6. Il rettore, su proposta del consiglio di facoltà, sentito il senato accademico, può richiedere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il distacco presso la facoltà proponente di professori di ruolo. Il distacco comporta il contestuale collocamento fuori ruolo con assegni del personale distaccato e l'aggregazione in soprannumero del medesimo all'organico della facoltà richiedente. Il periodo di distacco non può essere inferiore a quattro anni, né superiore ad otto, e non può essere disposto per professori che prestino od abbiano nei precedenti cinque anni prestato servizio presso una delle università di cui al comma 1.

7. Il distacco viene disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del quale costituiscono parte integrante le intese preventive intercorse fra il candidato al distacco e l'università. Le intese definiscono il corso ufficiale o i corsi ufficiali ed i programmi di ricerca che il docente si impegna a svolgere, nonché le risorse

finanziarie, di personale, di spazi e di attrezzature che l'università si obbliga a fornire, e l'ammontare di un assegno aggiuntivo speciale.

8. L'assegno aggiuntivo speciale di cui al comma 7 è attribuito, per la durata del distacco, in aggiunta al trattamento economico ordinario, per dodici mensilità all'anno. L'ammontare dell'assegno non può superare una volta e mezzo la retribuzione mensile lorda complessiva del docente. L'assegno aggiuntivo speciale non è pensionabile ed è subordinato alla corresponsione dello stipendio.

9. Il numero complessivo dei distacchi per ciascun anno non può superare l'uno per cento del numero dei professori di ruolo in servizio, su scala nazionale.

10. L'inosservanza delle intese di cui al comma 7 dà luogo alla revoca del distacco con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su domanda della parte interessata. Se la domanda proviene dall'università, il docente è restituito in soprannumero alla facoltà di provenienza. Eccettuata quest'ipotesi, al docente, terminato il periodo di distacco, si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

11. Il limite del 5 per cento previsto dall'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è elevato al 10 per cento.

ART. 18.

*(Contratti di diritto privato
per ricercatori).*

1. Le università possono stipulare contratti di diritto privato, della durata massima di 4 anni, non rinnovabili, con persone aventi esperienza professionale nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, comprovata dal conseguimento di risultati originali di ricerca.

2. I contratti di diritto privato di cui al presente articolo non danno luogo a

trattamento assistenziale e previdenziale né fanno maturare alcun diritto in ordine all'accesso nei ruoli delle università.

ART. 19.

(Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo).

1. Il personale docente e ricercatore dell'università e il personale ricercatore degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 è collocato fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età e a riposo 5 anni dopo il collocamento fuori ruolo.

2. Gli organi competenti all'assegnazione dei compiti didattici determinano, all'inizio di ciascun anno accademico, le modalità di assolvimento degli obblighi didattici e di ricerca dei professori e ricercatori fuori ruolo.

3. Ciascuno degli enti di ricerca di cui all'articolo 1, con proprio regolamento, stabilisce quali funzioni possano essere espletate dal personale ricercatore fuori ruolo.

ART. 20.

(Norme transitorie).

1. Sono fatte salve le procedure d'inquadramento e di assunzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, e dai regolamenti degli enti di ricerca di cui all'articolo 1 espletate o in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale inquadrato per effetto delle procedure di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla presente legge in materia di stato giuridico, compatibilità ed incompatibilità del personale degli enti di ricerca.

ART. 21.

(Titolarità).

1. I professori universitari della prima e della seconda fascia i quali entrino in ruolo successivamente alla data di en-

trata in vigore della presente legge sono inquadrati nel settore scientifico-disciplinare per il quale sono risultati vincitori di concorso. Ai professori universitari in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito di esercitare, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'opzione fra l'inquadramento in un settore scientifico-disciplinare ed il mantenimento della titolarità della materia d'insegnamento. I professori che optino per l'inquadramento in un settore scientifico-disciplinare hanno diritto al riconoscimento di quattro anni di anzianità supplementari, validi per tutti i fini previsti dalla normativa vigente.

2. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico gli organi competenti per il coordinamento delle attività didattiche definiscono la distribuzione dei compiti didattici fra i professori universitari di ruolo. L'assegnazione dei compiti didattici a coloro che hanno optato per la titolarità viene effettuata con il loro consenso.

ART. 22.

(Norme attuative).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica disciplina, con proprio decreto, i seguenti aspetti relativi al reclutamento nei ruoli dei professori e dei ricercatori universitari nonché nel ruolo del personale ricercatore degli enti di cui all'articolo 1 ed alla mobilità orizzontale fra i suddetti ruoli:

a) domande di ammissione ai concorsi;

b) domande di trasferimento;

c) procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 11, comma 2;

d) incompatibilità per la partecipazione alle commissioni giudicatrici nell'ambito dei principi della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica disciplina altresì il passaggio dei professori ordinari ed associati ad altro settore scientifico-disciplinare.

ART. 23.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, eccettuato il quindicesimo comma;

b) l'articolo 3, 2° comma, l'articolo 9, ultimo comma, l'articolo 11, commi 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, gli articoli 12, 13, 2° comma, 15, 24, 34, 7° comma, 41, 42, 43, 3° comma, 44, 46, 47, commi sesto, settimo, ottavo, 56, primo comma, e 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli articoli 10, 13, 16, 29, 32 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce "Piano quadriennale per le università".